



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2698**

Prot. n. 2295

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Integrazioni e modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 874 del 4 aprile 2008, successivamente modificata con deliberazione n. 932 dell'11 aprile 2008 e n. 1069 del 24 aprile 2008, avente per oggetto: «Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013, della Provincia Autonoma di Trento. Approvazione dei bandi, dei criteri, delle modalità attuative e delle condizioni di ammissibilità delle Misure: 111 - 112 - 121 - 122 - 123 - 125 - 211 - 214 - 226 - 227 - 313 - 321 - 323. Approvazione del bando per la selezione del Gruppo di Azione Locale (GAL) e del relativo Programma di Sviluppo Locale (PSL) e disposizioni per la realizzazione degli interventi previsti all'ASSE 4 - LEADER.»

Il giorno **17 Ottobre 2008** ad ore **11:05** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**MARGHERITA COGO**  
**MARCO BENEDETTI**  
**OLIVA BERASI**  
**OTTORINO BRESSANINI**  
**MARTA DALMASO**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**FRANCO PANIZZA**  
**GIANLUCA SALVATORI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 874 del 4 aprile 2008 avente per oggetto: «Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013, della Provincia Autonoma di Trento. Approvazione dei bandi, dei criteri, delle modalità attuative e delle condizioni di ammissibilità delle Misure: 111 - 112 - 121 - 122 - 123 - 125 - 211 - 214 - 226 - 227 - 311 - 313 - 321 - 323. Approvazione del bando per la selezione del Gruppo di Azione Locale (GAL) e del relativo Programma di Sviluppo Locale (PSL) e disposizioni per la realizzazione degli interventi previsti dall'ASSE 4 - LEADER.»;
- Viste le deliberazioni n. 932 dell'11 aprile 2008 e n. 1069 del 24 aprile 2008 recanti modificazioni e integrazioni alla sopra citata deliberazione n. 874/2008;
- Viste le deliberazioni n. 1310 del 23 maggio 2008 e n. 1626 del 20 giugno 2008 con le quali sono state fatte delle proroghe ai termini per la presentazione delle domande, stabiliti con la sopra citata deliberazione n. 874/2008;
- Considerato come nella deliberazione n. 874/2008 per le Misure 111 - 112 - 121 - 123.1 - 125.1 - 125.2 - 125.3 - 311 - 321 - 323.3 - 323.4 sia stato indicato che di norma le domande possono essere presentate dal 1° al 30 novembre di ogni anno a partire dal 2008 ma che per il corrente anno non si procederà ad aprire ulteriori bandi e che quindi non saranno accolte domande di agevolazione;
- Considerato come nel caso di Consorzi di Bonifica o di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado per effetto dell'articolo 1, comma 1 bis del decreto legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, le attività dei predetti soggetti non rivestono carattere commerciale bensì istituzionale, in virtù di specifiche disposizioni legislative di carattere statale o regionale e pertanto non sono assoggettati ad IVA e l'IVA dagli stessi pagata per la realizzazione di dette attività risulta definitivamente non recuperabile;
- Considerato quindi che per i Consorzi di Bonifica e Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado l'IVA viene riconosciuta come spesa ammissibile mentre nel caso di Comuni e degli altri Enti di diritto pubblico l'IVA non viene riconosciuta come spesa ammissibile in quanto i beneficiari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, non sono beneficiari diversi dai soggetti non passivi individuati dalla stessa;
- Visto che sono emersi errori materiali nel testo dell'Allegato parte integrante n. 2 della deliberazione n. 874/2008 e successive modificazioni ed integrazioni relativamente alla Misura 123.1 e che quindi si rende necessario modificare ed integrare tale allegato;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Vista la Legge provinciale n. 7/79,
- visti gli atti citati nella premessa,
- a voti unanimi legalmente espressi,

#### DELIBERA

1. Di stabilire che per l'anno 2008 non saranno aperti ulteriori bandi sulle Misure 111 – 112 – 121 – 123.1 – 125.1 – 125.2 – 125.3 – 311 - 321 – 323.3 – 323.4 e che non saranno pertanto accolte nuove domande di agevolazione;
2. Di modificare ed integrare, per la motivazione espressa nelle premesse, gli allegati n. 2 e 4 che formano parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 874 del 4 aprile 2008, modificata con deliberazioni n. 932/2008 e n. 1069/2008, come indicato di seguito.

#### **ALLEGATO PARTE INTEGRANTE N. 4 “Servizio Aziende agricole e territorio rurale – Misure 125.1 – 125.2 – 125.3 – 321 – 323.3 – 323.4”**

- a) Al punto B.7 “Agevolazioni” gli ultimi due paragrafi vengono sostituiti con i seguenti:

“Nel caso di Consorzi di Bonifica o di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado per effetto dell'articolo 1, comma 1 bis del decreto legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, le attività dei predetti soggetti non rivestono carattere commerciale bensì istituzionale in virtù di specifiche disposizioni legislative di carattere statale o regionale e pertanto non sono assoggettati ad IVA e l'IVA dagli stessi pagata per la realizzazione di dette attività risulta definitivamente non recuperabile.

Considerati i citati presupposti, l'IVA, per i Consorzi di Bonifica e Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado viene riconosciuta come spesa ammissibile. A tal fine essi dovranno produrre apposite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà con le quali dovranno attestare che l'IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui il Consorzio ne chiede l'ammissibilità a finanziamento, non può essere portata, dagli stessi, in detrazione.

Nel caso di Comuni l'IVA sui lavori e sulle somme a disposizione non viene riconosciuta come spesa ammissibile in quanto i beneficiari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, non sono beneficiari diversi dai soggetti non passivi individuati dalla stessa.”

- b) Al punto C.7 “Agevolazioni” gli ultimi due paragrafi vengono sostituiti con i seguenti:

“Nel caso di Consorzi di Bonifica o di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado per effetto dell'articolo 1, comma 1 bis del decreto legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, le attività dei predetti soggetti non rivestono carattere commerciale bensì istituzionale in virtù di specifiche disposizioni legislative di carattere statale o regionale e pertanto non sono assoggettati ad IVA e

l'IVA dagli stessi pagata per la realizzazione di dette attività risulta definitivamente non recuperabile.

Considerati i citati presupposti, l'IVA, per i Consorzi di Bonifica e Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado viene riconosciuta come spesa ammissibile

A tal fine essi dovranno produrre apposite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà con le quali dovranno attestare che l'IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui il Consorzio ne chiede l'ammissibilità a finanziamento, non può essere portata, dagli stessi, in detrazione."

c) Al punto D.7 "Agevolazioni" i paragrafi 4 e 5 vengono sostituiti con i seguenti:

"Nel caso di Consorzi di Bonifica o di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado per effetto dell'articolo 1, comma 1 bis del decreto legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, le attività dei predetti soggetti non rivestono carattere commerciale bensì istituzionale in virtù di specifiche disposizioni legislative di carattere statale o regionale e pertanto non sono assoggettati ad IVA e l'IVA dagli stessi pagata per la realizzazione di dette attività risulta definitivamente non recuperabile.

Considerati i citati presupposti, l'IVA, per i Consorzi di Bonifica e Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado viene riconosciuta come spesa ammissibile

A tal fine essi dovranno produrre apposite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà con le quali dovranno attestare che l'IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui il Consorzio ne chiede l'ammissibilità a finanziamento, non può essere portata, dagli stessi, in detrazione."

d) Al punto E.7 "Agevolazioni" i paragrafi 3 e 4 vengono sostituiti con i seguenti:

"Nel caso di Consorzi di Bonifica o di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado per effetto dell'articolo 1, comma 1 bis del decreto legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, le attività dei predetti soggetti non rivestono carattere commerciale bensì istituzionale in virtù di specifiche disposizioni legislative di carattere statale o regionale e pertanto non sono assoggettati ad IVA e l'IVA dagli stessi pagata per la realizzazione di dette attività risulta definitivamente non recuperabile.

Considerati i citati presupposti, l'IVA, per i Consorzi di Bonifica e Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado viene riconosciuta come spesa ammissibile

A tal fine essi dovranno produrre apposite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà con le quali dovranno attestare che l'IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui il Consorzio ne chiede l'ammissibilità a finanziamento, non può essere portata, dagli stessi, in detrazione.

Nel caso di Comuni e degli altri Enti di diritto pubblico l'IVA sui lavori e sulle somme a disposizione non viene riconosciuta come spesa ammissibile in quanto i beneficiari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, non sono beneficiari diversi dai soggetti non passivi individuati dalla stessa.";

3. Di modificare ed integrare, per la motivazione espressa nelle premesse, l'allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 874 del 4 aprile 2008, modificata con deliberazioni n. 932/2008 e n. 1069/2008, come indicato di seguito.

## **ALLEGATO PARTE INTEGRANTE N. 2 “Servizio Vigilanza e promozione dell’attività agricola – Misure 123.1”**

- a) Dopo il punto 14.2 “Affidamento dei lavori di importo al netto di oneri fiscali superiori a euro 250.000,00” viene inserito un nuovo punto come di seguito indicato:

### **14.3 Sanzioni nel caso di mancato rispetto delle procedure di aggiudicazione.**

L'inosservanza delle disposizioni circa le modalità di aggiudicazione delle opere comporterà la rideterminazione e revoca parziale del contributo concesso nelle misure di seguito indicate:

- a) inosservanza lieve: rideterminazione e revoca del contributo nella misura del 30%;
- b) inosservanza grave: rideterminazione e revoca del contributo nella misura del 60%.

Sono considerate di lieve entità le inosservanze di seguito elencate:

- c) riduzione del numero di ditte invitate, senza motivazione, purché quelle invitate siano almeno 3, con esclusione delle forniture di attrezzature;
- d) riduzione del tempo per la presentazione delle offerte al di sotto dei 10 giorni.

In aggiunta a quanto sopra, qualora accertato, si provvederà anche al recupero dell’eventuale danno erariale.

- b) Nelle disposizioni specifiche della Misura 123.1 al punto 3 “Spese ammissibili”, lettera c), 6° comma, terzultimo trattino, la dicitura “Limitatamente al settore ortofrutticolo” viene eliminata;
4. di stabilire che le modifiche di cui ai precedenti punti 2 e 3 si applicano retroattivamente fin dalla data di approvazione della deliberazione n. 874 del 4 aprile 2008;
5. di disporre che qualora intervengano decisioni a livello nazionale, che consentono l’ammissibilità dell’IVA, le stesse diverranno immediatamente applicabili;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa ovvero il ricorso al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

IG - LMO